



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Risorse Umane
Settore Personale Tecnico Amministrativo
Ufficio Gestione rapporto di servizio personale TA

A tutto il Personale tecnico amministrativo
SEDE

Oggetto: novità normative: applicazione della Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Estensione del congedo parentale e per malattia del figlio ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

Si informa il Personale dell'entrata in vigore di tre significative novità normative in materia di permessi dal lavoro, di seguito illustrate.

1) 10 ore aggiuntive retribuite per visite ed esami strumentali

A decorrere dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le disposizioni contenute nella Legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce specifiche ed ulteriori misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori affetti da **malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%**.

In particolare, le/i lavoratrici/tori in possesso dei requisiti sopra indicati hanno diritto a 10 ore ulteriori all'anno di permesso retribuito e copertura previdenziale figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti.

Tali permessi si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 101 del CCNL per visite, terapie ed esami, e potranno essere concessi previa presentazione di una prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che attesti la necessità clinica delle prestazioni sanitarie.

Il beneficio è esteso anche ai **genitori di figli minori** affetti dalle medesime patologie.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, la fruizione delle 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo è proporzionata alla percentuale di part-time, in conformità ai criteri generali di riparametrazione previsti dal CCNL e dalla disciplina vigente in materia di permessi orari.

2) Estensione del congedo parentale fino ai 14 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le madri e i padri lavoratrici/ori dipendenti possono usufruire del **congedo parentale fino al 14° anno di età** dei figli, anziché fino al precedente limite di 12 anni.

Il periodo complessivo fruibile resta di **10 mesi**, elevabile ad 11 soltanto se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo.



Le condizioni economiche già previste per questi istituti rimangono invariate: per il Comparto Università, i primi 30 giorni sono retribuiti al 100%, mentre dal secondo mese la retribuzione è pari al 30%. Per il personale che ne ha diritto, si applica inoltre il trattamento di maggior favore dell'80%, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2001 per le diverse casistiche. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina del portale di Ateneo dedicata all'argomento.

3) Permessi per malattia della/del figlia/o incrementati a 10 giorni

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, per ciascun genitore viene esteso a **10 giorni** non retribuiti all'anno il diritto di assistere figli e figlie con età compresa fra i 3 e i **14 anni**.

Tali permessi sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e si applicano alternativamente ed esclusivamente a un genitore per volta.

La richiesta richiede certificato medico SSN ed una dichiarazione sostitutiva attestante il fatto che l'altro genitore non usufruisca contemporaneamente del beneficio.

Indicazioni operative:

Per quanto riguarda le 10 ore aggiuntive per visite ed esami strumentali, la/il dipendente che rientra nelle casistiche previste, deve contattare l'Ufficio Gestione rapporto di servizio del personale T.A. che procederà, previa verifica delle dovute certificazioni, ad abilitare la voce apposita nel Portale delle presenze/assenze.

L'iter giustificativo è lo stesso degli altri permessi: la/il dipendente deve informare preventivamente la/il propria/o Responsabile (come per i permessi per visite mediche ex art. 101), richiedere dal Portale delle presenze/assenze il permesso, selezionando la voce "10 ore per espletamento visite, terapie L.106/2025" ed allegare la relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

Per i congedi parentali e per il congedo per malattia del figlio/a, la procedura resta invariata, poiché è stata modificata soltanto la configurazione dei due tipi di congedo.

Per ogni ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi all'Ufficio Gestione rapporto di servizio del personale T.A.

Ausplicando che queste ulteriori misure contribuiscano a una sempre maggiore conciliazione tra la vita personale/familiare e quella lavorativa, si ringrazia per la collaborazione,

Cordiali saluti,

F.to il Direttore dell'Area Risorse Umane
Dott.ssa Luciana Rozzini